

DELIBERA N. 25 - 2021

**XXX/ TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/301274/2020)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 16/06/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”; di seguito denominato *Regolamento*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

Vista la delibera n. 683/20/CONS del 17/12/2020 con cui il Consiglio dell'Autorità ha disposto la proroga dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017;

Vista la delibera n. 203/2020 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con cui si è preso atto della proroga dell'Accordo quadro del 28 novembre 2017 e si è accettata, per quanto di competenza, la suddetta proroga;

VISTA l'istanza di XXX del 06/07/2020 acquisita con protocollo n. 0288336 del 06/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, nell'atto introduttivo, in merito al contratto n. XXX (come risultante dalla documentazione in atti, ma erroneamente indicato dall'utente in piattaforma ConciliaWeb quale XXX che risulta invece essere l'identificativo fiscale ai fini IVA), rappresenta quanto segue: "settembre e ottobre 2019: svariate chiamate nel tempo per richiesta disattivazione servizi non richiesti e segnalazione costi in fattura non pattuiti con Agente [...] della [...] che per scritto ed a voce di fronte a testimoni ha sempre garantito costi denunciati nella tabella comparativa inviata che ci ha quindi convinto a passare a Tim da Vodafone; novembre e dicembre 2019: innumerevoli mail a richiesta e sollecito esclusione servizi non richiesti e garanzia allineamento costi definiti precontratto; 9 dicembre 2019 1° Pec diffida per costi e servizi non dovuti attivati da operatore senza autorizzazione del cliente (vedi provvedimenti sanzionatori già attuati da Antitrust non ultimo quello di questi giorni in atto); 18/03/2020 Pec contestazione a Tim per persistenza presenza costi non dovuti rispetto ad accordi con agente [...] della [...] per conto Tim; 20/3/2020 Pec contestazione a Tim + Apertura procedimento Corecom per riaccredito costi non dovuti; 20/03/2020 invio scritti e tabella preventiva Agente [...] pervenuta 5 maggio 2019 e successive conferme scritte datate 13 giugno 2019 e 1 luglio 2019 che confermavano convenienza nel passaggio linee cellulari a Tim con formula tutto incluso ovvero min. illimitati, sms illimitati, 10Gb di traffico con canone bimestrale di 39 € su XXX e 12 € su XXX; 23/3/2020 designazione conciliatore [...]; 19/04/2020 Pec segnalazione pagamento parziale e richiesta di non sospendere linee; 30/04/20 convocazione udienza Corecom del 2/7/2020; 14/06/2020 proposta bonaria di chiusura con saldo di 300 € per i danni patiti, allineamento costi a quanto definito con agente e nota credito per costi inseriti sin da prima fattura su servizi non richiesti che vanno tolti nel loro insieme; 05/07/2020 Pec sollecito risposta non pervenuta; 06/07/2020 Udienza Corecom con esito negativo in quanto TIM pur ammettendo in vivavoce sentita da 3 ns. testimoni e da [...] del Corecom che la problematica di costo è reale ovvero che gli accordi precontrattuali erano diversi (vedi documenti Tim firmati ed inviati dall'agente) oltre che i servizi inseriti non erano stati richiesti propone la cifra ridicola di 23 € per chiudere la faccenda quando solo 2 gg orsono per altra ns. società e medesima / identica problematica

erano stati verbalizzati ed accettati danni ben più cospicui ben consci che è solo per una questione di principio e non di denaro che dedichiamo tutto questo tempo alle vicende; 06/07/2020 aperto procedimento GU14 (301274) per tentare chiusura bonaria a 500€ di danni tutto incluso onde evitare aggravio di costi di giustizia a TIM e denuncia penale a loro Agente per fraudolenza ed illecita condotta che coinvolgerebbe di riflesso la Tim stessa (vedi sanzioni intervenute dell'antitrust e sentenze cassazione)".

L'istante poi aggiunge: "Facendo seguito all'udienza in audioconferenza tenutasi stamane, ritenendo ridicola e inaccettabile la proposta dell'operatore di risarcimento del danno, dato atto dei documenti pre-contrattuali inviati da Agente Tim, delle tabelle firmate con prezzi proposti non rispettati, dei successivi incontri dove l'agente [...] Tim ci indotto a firmare senza leggere con la presente tentiamo un ulteriore ed ultimo approccio bonario per vedere se controparte ci ripensa essendoVi anche estremi penali della vicenda per fraudolenza e quant'altro visto anche ultima sanzione dell'antitrust proprio per la condotta ingannevole degli operatori".

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1) "con la presente procedura , visto che l'agente Tim ha operato per 3 Società nel medesimo modo, preso atto che solo l'altro ieri per altra Società Tim abbiamo proposto circa 300 € per chiuderla , visti gli estremi penali e civili che potrebbe avere la vicenda, dato atto dei provvedimenti dell'antitrust intervenuta a sanzionare per condotta illecita e fraudolenta la Tim con la presente volendo chiuderla in modo bonario accettiamo in questa sede la somma di € 500 ben consci di avere in mano accordi scritti, tabelle pre-contrattuali e missive che garantivano sconti e passaggi ad un minor costo se uscivamo da Vodafone ed entravamo in Tim per poi aver invece trovato fatture con costi ben diversi e perfino l'introduzione di servizi mai richiesti".

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nella memoria difensiva in sintesi rappresenta: "Letto il formulario avversario, in via preliminare occorre eccepire l'inammissibilità delle domande avanzate dall'utente in quanto l'istanza così come formulata risulta del tutto generica e priva di qualsivoglia corredo documentale atto a sostenerne la fondatezza.

Per quanto riguarda la descrizione dei fatti oggetto della domanda, l'istante non indica, rispetto al contratto sottoscritto, né quali sono i servizi e i profili non riconosciuti né quali importi della fattura contesta.

In ogni caso, ferma l'eccezione di inammissibilità sopra esposta, nel merito si contesta comunque tutto quanto dedotto ed eccepito dall'utente, nonché la fondatezza della domanda *ex adverso* proposta contro TIM in quanto quest'ultima ha assolto diligentemente agli obblighi contrattuali assunti, per cui nessun addebito di responsabilità potrà esserle imputato. Comparando il contratto e la tabella che l'Agente TIM avrebbe

inoltrato all'istante e contenente il costo bimestrale dei profili Base e Start alle fatture emesse dall'Operatore, emerge infatti la correttezza della fatturazione e dell'operato di TIM.

In particolare, si evidenzia che con il contratto sottoscritto in data 26.6.2019 XXX ha richiesto l'attivazione di due sim ricaricabili con i profili Tim Base e Tim Start (12,00 euro/bim e 40euro/bim come indicato nella tabella che con l'applicazione dello sconto scendeva ad € 30,00), promo servizio reperibilità 6 mesi e promo Av Kaspersky (disattivato in data 27/11). Si conferma quindi la correttezza degli addebiti.

Si evidenzia poi che la domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) non è proponibile innanzi al Corecom. L'art. 20 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 203/18/CONS e successive modifiche, infatti, stabilisce che: 'l'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità'. Sul punto si è anche più volte pronunciata l'Autorità, stabilendo che 'ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno. È dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario. Pertanto, qualunque domanda di risarcimento per i danni ed i disagi subiti, dall'utente [...], deve essere dichiarata inammissibile' - Delibera n. 28/12/CRL Corecom Lazio.

Ma ancora, il Corecom Umbria ha affermato che 'in via preliminare vanno dichiarate inammissibili le domande di risarcimento danni in quanto ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 19 del Regolamento l'Agcom e, per essa il Corecom, può solo condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, restando salvo il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno' - Delibera n. 2/2013 Corecom Umbria.

Pertanto le pretese avversarie, fondate esclusivamente sulla richiesta di risarcimento danni, devono essere integralmente respinte in quanto inammissibili. Occorre poi puntualizzare che ogni soluzione transattiva adottata da TIM si riferisce alla singola posizione e pertanto la circostanza che altri procedimenti proposti contro l'Operatore da società amministrate dal Sig. XXX si siano conclusi con accordo non significa che TIM è tenuta a proporre a titolo conciliativo somme simili o maggiori rispetto agli altri procedimenti anche in questo caso.

Infine, si rileva che attualmente sussiste una morosità pari ad € 124,12”.

L’istante replica poi alle difese avversarie osservando: “premesse che sono impegnato con controlli e formazione sul territorio e quindi non posso produrre la miriade di documenti a ns. mani segnalo solo che in qualità di cliente con oltre 60 utenze con Tim, vista l’odissea sin qui vissuta, con tutti e ripeto tutti i procedimenti (oltre 20 sulle 3 Società) risolti con risarcimento danni da parte Tim mi aspettavo una memoria di scuse ed una immediata proposta di risarcimento di almeno 1000 € visto che è ormai ben chiaro e palese visto il procedimento disciplinare in corso presso [...] verso Agente Tim [...], vista la marea di documenti a ns. mani dell’agente stesso che quali accordi precontrattuali propone ed ottiene di garantire delle cose e poi Tim nella realtà ne produce e fattura altre.

Morale dico alla cara collega di documentarsi meglio e venire in udienza con una proposta concreta di risarcimento io accetto compromessi ma non voglio prese in giro vista anche la posizione che ricopro sul territorio e dando atto dalle testimonianze registrate a ns. mani sia wapp che audio che perfino le ns. interfacce Tim ammettono gli errori e si scusano per terzi. Peraltro è pendente presso ns. area legale la denuncia da depositare per fraudolenza, truffa e tanto altro che sono disposto ad evitare contro Agente e di conseguenza contro Tim dandone risalto sui giornali e sui social se è necessario”.

3. Motivazione della decisione

Sul rito

L’istanza soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 del Regolamento ed è proponibile e ammissibile.

Occorre peraltro precisare che, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del Regolamento, l’operatore convenuto ha facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e che entro i successivi venti giorni, sempre a pena di irricevibilità, le parti possono presentare le loro memorie di replica. Nel caso di specie, considerato altresì che tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto, non potranno essere tenute in considerazione nella decisione della controversia tutti i documenti e le osservazioni depositati da parte istante dopo il 12/10/2020.

È necessario inoltre precisare che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Regolamento, l’oggetto della pronuncia dell’Autorità esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato alla possibilità di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere eventuali indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità, fatta comunque salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno; si precisa però che, nel rispetto di quanto sopra ed esclusa ogni pronuncia

risarcitoria, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa la richiesta di € 500,00 viene interpretata quale richiesta di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo, in relazione agli inadempimenti che venissero accertati e di cui si dirà in seguito.

Nel merito

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Preliminarmente si evidenzia la difficoltà incontrata dall'ufficio scrivente nella disamina delle argomentazioni esposte, in quanto l'impostazione generale dell'istanza, oltre a risultare estremamente generica e incompleta, difetta di rigore formale, di chiarezza (elemento espressamente richiesto dall'art. 16, comma 3 del Regolamento) e di consequenziale connessione delle argomentazioni esposte (sul dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali v. anche Cons. di Stato, Sez. I, Adunanza di Sez. del 10 luglio 2013 e del 6 novembre 2013, N. affare XXX).

L'istante lamenta genericamente, come detto, l'addebito di costi in fattura non pattuiti e l'attivazione di servizi non richiesti senza peraltro fornire indicazioni sul contratto a cui farebbe riferimento e sulle fatture contestate.

L'utente, nella sua ricostruzione dei fatti, sostiene che l'agente Tim avrebbe prospettato tariffe più convenienti rispetto a quelle applicate dall'operatore precedente e per questo motivo si sarebbe persuaso a cambiare gestore. In particolare, afferma che la formula offerta comprendeva minuti illimitati, sms illimitati e 10 Gb di traffico con canone bimestrale di € 39,00 per la linea XXX e € 12,00 per la linea XXX. Tali costi, a dire dell'utente, sarebbero confermati da una tabella comparativa inviata dall'agente.

Nel caso in esame occorre, da un lato, richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947) in virtù del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali e sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente. Dall'altro lato, non si può non evidenziare come l'indeterminatezza delle contestazioni dell'utente abbia reso difficoltoso il contraddittorio.

Proseguendo nella ricostruzione della vicenda, si rileva che l'operatore ha depositato contratto del 26/6/2019 relativo alle due linee sopradette e nella memoria difensiva scrive che “comparando il contratto e la tabella che l'agente Tim avrebbe inoltrato all'istante e contenente il costo bimestrale dei profili Base e Start alle fatture emesse dall'operatore emerge la correttezza della fatturazione [...]. In particolare, si evidenzia che con il contratto sottoscritto in data 26/6/2019 XXX ha richiesto l'attivazione di due sim ricaricabili con i profili Tim Base e Tim Start (12,00 €/bim e 40,00 €/bim come indicato nella tabella che con l'applicazione dello sconto scendeva ad € 30,00) [...]”.

In merito ai costi degli abbonamenti delle sim oggetto di contratto non risultano quindi esservi difformità tra quanto sostenuto dall'utente (e confermato dalla tabella inviata dall'agente allegata agli atti, alla quale anche l'operatore si riferisce) e quanto affermato da Tim, fatta eccezione per la differenza di € 1,00 per l'abbonamento Tim Start.

L'esame dell'unica fattura prodotta da parte istante (l'altra fattura depositata da XXX riguarda soggetto diverso e non attiene alla presente controversia), la 7X02310259 del 14/7/2020, consente di appurare che il canone di abbonamento addebitato per Tim Base è effettivamente di € 12,00 e quello per Tim Start di € 40,00. Pertanto, in assenza di produzione da parte dell'operatore di documento attestante l'offerta economica relativa a detti profili commerciali, si ritiene di disporre lo storno (o rimborso nel caso le somme siano state corrisposte) degli importi eccedenti la somma di € 39,00 relativamente ai canoni bimestrali della sim con offerta Tim Start, il tutto al lordo di eventuali sconti applicati e fatte salve eventuali modifiche del contratto effettuate ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

XXX lamenta altresì l'attivazione di servizi non richiesti e costi in fattura non pattuiti, senza peraltro dettagliare quali sarebbero tali servizi e i loro costi.

In proposito si rileva che formano oggetto del documento contrattuale prodotto da Tim, oltre alle due sim sopramenzionate, una “Internet Twin Card”, la “Promo servizi di reperibilità - 6 mesi” e la “Promo Av Kaspersky”.

Tale contratto reca la data, come già visto, del 26/6/2019 e quindi supera, essendo successivo, la mail dell'agente del 13/6/2019 in cui si legge che “i costi in fattura, complessivi per le sue utenze, sono quelli menzionati nella tabella inviata il 5 maggio scorso” e che “l'inserimento di nuove utenze mobili o costi e servizi extra non in tabella non potranno essere inseriti senza un accordo tra le parti e dovranno essere stornati all'occorrenza”. Detti servizi, risultando essere chiaramente oggetto del contratto, ossia proprio dell'accordo tra le parti, non possono quindi venire stornati. Peraltro, pur in assenza nel presente procedimento di una contestazione specifica dell'utente, Tim ha dichiarato che il servizio Kaspersky è stato disattivato il 27/11/2019 e nella fattura prodotta dall'utente nessuno dei servizi menzionati risulta essere presente alla data 14/7/2020.

Proseguendo nello sforzo interpretativo delle doglianze dell'utente, occorre riferirsi alla PEC inviata a Tim il 22/7/2020, versata in atti, in cui questi contesta i costi attivazione e i costi spedizione fattura.

Per quanto riguarda i primi, l'operatore non ha provato che i medesimi fossero conosciuti dall'utente allorquando ha sottoscritto il contratto, non risultando alcun riferimento a essi nella documentazione prodotta. Ne consegue che andranno stornati (o rimborsati se già saldati). Essi ammontano, secondo quanto risulta dalle sopracitate fatture a € 6,00/bimestre ma non è dato sapere il loro ammontare complessivo, se continuino o meno a essere addebitati e, in caso affermativo, fino a quando lo saranno. Occorre anche dire che nel verbale di accordo tra l'istante e l'operatore, redatto in riferimento alla controversia UG XXX del 3/11/2020, si legge che Tim, "a titolo conciliativo, in riferimento al contratto mobile XXX e la linea XXX si impegna ad accreditare l'importo di € 35,00 + IVA relativamente ai canoni addebitati sul 4° bim. 2020 sulla prima fattura utile di prossima emissione. Si precisa che il contributo di attivazione offerta è già stato riconosciuto nel verbale di accordo XXX del 15/7/2020". Quest'ultimo verbale reca: "TIM S.p.A. (Kena mobile), a titolo conciliativo, con riferimento al contratto n. XXX, si impegna a stornare integralmente l'insoluto ad oggi esistente pari ad € 124,12 (riferito alle fatture dei bimestri 1°/2020 e 3°/2020). Il gestore inoltre si impegna a corrispondere, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale, la somma di € 100,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato all'istante [...]".

Ora, ribadita la genericità dei rilievi dell'utente, considerata l'assenza di difese specifiche dell'operatore sul punto ma tenuto conto di quanto emerge dai predetti verbali di accordo intervenuti dinanzi all'Ufficio scrivente, si ritiene equo disporre lo storno/rimborso di ogni somma addebitata in fattura con dicitura "attivazione offerta" se ulteriore rispetto all'importo di € 100,00 già corrisposto in favore dell'istante a tale titolo secondo i verbali Corecom UG XXX del 15/7/2020 e UG XXX del 3/11/2020 soprarichiamati.

In merito poi alla contestazione sull'addebito dei costi di spedizione, occorre riferirsi, come da costante orientamento dell'Autorità (cfr., *ex multis*, delibera 31/10/CIR), alla sentenza n. 3532/09 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", non riguarda le spese per la spedizione della fattura e che, quindi, le stesse spese di spedizione possono formare oggetto di addebito a carico degli utenti finali, se così prevede l'accordo delle parti. Tenuto fermo, dunque, il principio soprarichiamato, si rileva che, in riferimento al caso di specie, l'assenza in atti delle Condizioni generali di contratto e la impossibilità di reperire in rete quelle riferibili, *ratione temporis*, al contratto oggetto di controversia, non consente di rinvenire ove tale tipo di spesa sia stata contrattualmente prevista. Per tali motivi, pur ribadito il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia

soprarichiamata, si dispone, per il caso che ci occupa, lo storno/rimborso dei costi di spedizione a partire dalla prima fattura in cui sono stati addebitati per il contratto di cui è causa e, ove continuino tuttora a esserlo, fino alla data di comunicazione della presente decisione, tenuto conto che l'utente può optare per modalità di ricezione delle fatture che non comportano costi di spedizione.

Infine, non può accogliersi la richiesta di liquidazione della somma di € 500,00 a titolo di indennizzo, così come reinterpretata dall'Ufficio, in quanto gli addebiti del contributo offerta e dei costi di spedizione, come visto non dovuti, non rientrano in alcuna delle fattispecie indennizzabili secondo il Regolamento Indennizzi. In particolare, si ritiene che essi non possano essere fatti rientrare nella categoria dei servizi o profili tariffari non richiesti di cui all'art. 9 di detto Regolamento. Ne consegue che l'utente avrà diritto unicamente allo storno/rimborso degli addebiti per come sopra specificato.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXX, per i motivi sopra indicati, la società Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a:

- stornare (o rimborsare, nel caso le somme siano state corrisposte), relativamente ai canoni bimestrali (contributo Tim Start) della sim XXX, gli importi eccedenti la somma di € 39,00, il tutto al lordo di eventuali sconti applicati e fatte salve eventuali modifiche del contratto intervenute ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

- stornare (o rimborsare, nel caso le somme siano state corrisposte) ogni somma addebitata in fattura con dicitura "attivazione offerta" se ulteriore rispetto all'importo di € 100,00 già corrisposto all'utente a tale titolo secondo i verbali Corecom UG XXX del 15/7/2020 e UG XXX del 3/11/2020 soprarichiamati;

- stornare (o rimborsare, nel caso le somme siano state corrisposte) i costi di spedizione a partire dalla prima fattura in cui sono stati addebitati e, ove continuino tuttora a esserlo, fino alla data di comunicazione della presente decisione.

Respinge la richiesta di indennizzo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 16 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Alessandro De Cillis